

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

-----

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE ULTIME 3 GARE DELLA FASE REGOLARE E NELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES" 2005/2006**

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Comitato Interregionale che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le ultime 3 gare della fase regolare e per le gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2005/2006;
- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

l'emanazione del seguente provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, con riferimento esclusivo alle ultime 3 gare della fase regolare e per le gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale Juniores, organizzato dal Comitato Interregionale, per la stagione sportiva 2005/2006:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale il giorno successivo non festivo alla disputa delle gare;
- gli eventuali reclami, a norma dell' art. 24 C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Interregionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il relativo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il giorno della riunione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami in ultima istanza alla Commissione Disciplinare avverso le decisioni del Giudice Sportivo dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Interregionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire proprie deduzioni presso la Sede dello stesso Comitato Interregionale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione di gravame;

- la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo, lo discuterà e deciderà nello stesso primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con le decisioni del Giudice Sportivo, con pubblicazione nel medesimo giorno del relativo Comunicato Ufficiale.

L'inoltro dei reclami sia al Giudice Sportivo (fax n. 06.85356061) che alla Commissione Disciplinare (fax n. 06.84913119), l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax.

- L'eventuale appello, se concernente il risultato della gara, deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società e del versamento della relativa tassa, alla Commissione d'Appello Federale.  
Il tutto mediante trasmissione via telefax ed entro il giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax;
- la società controinteressata ha facoltà di produrre controdeduzioni con atto da trasmettere alla società appellante e, in uno alla prova della ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Commissione d'Appello Federale. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro le ore 13.00 del giorno successivo a quello di ricezione. Nel medesimo giorno, la C.A.F. decide in ultima istanza, inviando immediatamente il dispositivo al Comitato Interregionale e alle parti;
- l'eventuale appello, gravato della relativa tassa, avverso gli altri procedimenti disciplinari deve essere proposto dalle parti interessate alla Commissione d'Appello Federale mediante trasmissione via telefax ed entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato. La Commissione d'Appello Federale decide in ultima istanza entro il venerdì successivo inviando il dispositivo al Comitato Interregionale ed anche alle parti interessate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 FEBBRAIO 2006

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro